

Codice A1715A

D.D. 11 febbraio 2026, n. 110

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda agri-turistico-venatoria "RONCAGLIA" (CN) - Rinnovo della concessione e della zona addestramento cani.



ATTO DD 110/A1715A/2026

DEL 11/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda agri-turistico-venatoria "RONCAGLIA" (CN) – Rinnovo della concessione e della zona addestramento cani.

Visti e viste:

l'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;

la determinazione dirigenziale n. 258 del 28.10.1998 con la quale è stata trasformata e rinnovata

nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria denominata "RONCAGLIA" di complessivi ha 323, ubicata nel Comune di Cherasco, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore del Sig. *omissis*, fino al 31.01.2005;

la determinazione dirigenziale n. 228 del 6.10.2003 con la quale si prendeva atto della nomina a Presidente del consorzio nonché concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria del Sig. *omissis* in sostituzione del Sig. *omissis* deceduto;

la determinazione dirigenziale n. 293 dell'11.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2014;

la determinazione dirigenziale n. 131 dell'11.02.2010 con la quale è stata istituita la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 88.50.06, fino al 31.01.2014;

la determinazione dirigenziale n 1058 del 22.11.2013 con la quale si è determinato:

- di prendere atto della nomina a concessionario del Sig. Daniele BALDINETTI in sostituzione del Sig. *omissis* dimissionario;

- di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "RONCAGLIA" di complessivi ha 323, ubicata nel Comune di Cherasco, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore del Sig. Daniele BALDINETTI, fino al 31.01.2017;

- di rinnovare la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 88,5006, fino al 31.01.2017.

la determinazione dirigenziale 30.01.2017, n. 86 che ha determinato:

- di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "RONCAGLIA" di ettari 323,0000 ubicata nel Comune di Cherasco e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, rappresentata dal Sig. Daniele BALDINETTI fino al 31.01.2026;

- di rinnovare, all'interno della suddetta azienda agri-turistico venatoria, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 88,5006, fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 1017 del 25.11.2023 con la quale è stata rettificata:

- la superficie dell' AATV RONCAGLIA da ettari 323,0000 (come approvati con determinazione dirigenziale 30.01.2017, n. 86), a ettari 352,6300, di cui ettari 336,9044 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

- la superficie della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione da ettari 88,5006 a ettari 82,8214;

la determinazione dirigenziale n. 122 del 16/02/2024 con la quale è stato comunicato di non accogliere l'istanza di sostituzione del Concessionario della AATV RONCAGLIA presentata dal Sig. *omissis* *omissis* *omissis* in data 23/11/2023 prot. n. 32594;

l'istanza Protocollo n. SIAP-00288247 del 23/10/2025, con la quale il Sig. Daniele BALDINETTI ha richiesto il rinnovo della concessione e della zona addestramento cani;

il verbale di sopralluogo ispettivo del 26/11/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo di riduzione della superficie in concessione;

i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agriturismo-venatorie – AATV);

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

preso atto che il consorzio tra proprietari terrieri e conduttori è rinnovato per una durata di dodici anni in dodici anni come da verbale di assemblea del 21.02.1997;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario allegato alla suddetta istanza;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del

25 gennaio 2024;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di 9 anni, fino al 31.01.2035.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'articolo 25 della DGR. n. 15-11925 e ss.mm.ii, al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "RONCAGLIA" ubicata nel Comune di Cherasco e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, rappresentata dal Sig. Daniele BALDINETTI fino al 31.01.2035;

- di rinnovare, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 82,8214, fino al 31.01.2035;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Cuneo, all' ATCCN1, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto